



**COMUNE DI VIGGIANO**

**REGOLAMENTO ALBO COMUNALE  
DELLE ASSOCIAZIONI.**

*Modificato con Delibera Consiliare n. 39 del 29.12.2015*

# **REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

## **CAPO I**

### **PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO**

#### **Art.1**

#### **FINALITÀ**

Il Comune di Viggiano riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

#### **Art.2**

#### **ISTITUZIONE DELL'ALBO**

E' istituito, pertanto, l'albo delle Associazioni, che perseguono una o più delle finalità, di cui all'art. 1, e che non hanno scopi di lucro. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) tutela ambientale;
- b) attività culturali;
- c) attività ricreative e sportive;
- d) attività socio-sanitarie di volontariato;
- e) attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap;
- f) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- g) economia e lavoro, formazione ed orientamento professionale
- h) protezione civile
- i) promozione turistica

#### **Art.3**

#### **REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO**

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale. Possono altresì essere iscritte all'Albo

le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopi di lucro;
- b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
- d) assenza di carattere o di finalità politiche.

#### **Art.4**

#### **MODALITÀ D'ISCRIZIONE**

La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto pubblico o scrittura privata registrata di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione nazionale e copia autenticata del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno.
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione. L'iscrizione avviene con determinazione del responsabile del servizio cultura, previa verifica dei necessari presupposti. Le Associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo Regionale, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della relativa documentazione. Le domande per le iscrizioni devono pervenire nel periodo compreso dal 1 gennaio al 15 ottobre.

La Responsabile del servizio cultura cura l'aggiornamento del suddetto Albo.

#### **Art.5**

#### **REVISIONE DELL'ALBO**

Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'albo stesso, in previsione della quale le associazioni, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione, inviano al Comune:

- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art.47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati;

b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse. Ogni altra variazione dello statuto dell'associazione è comunicata al Sindaco entro tre mesi.

#### **Art.6**

### **CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del responsabile del servizio cultura. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

#### **Art.7**

### **PUBBLICITÀ**

Il Comune di Viggiano cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo. Il Comune di Viggiano cura altresì la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi.

## **CAPO II**

### **DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI**

#### **Art.8**

### **DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI**

Alle Associazioni iscritte all'Albo che dimostrano con la presentazione di un curriculum l'operatività sul territorio comunale da almeno due anni, sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti specificamente previsti dallo Statuto comunale. Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo regolamento da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Comune può stipulare convenzioni con i soggetti associativi iscritti all'Albo, convenzioni che prevedano strumenti di valutazione annuale della validità dell'attività svolta dai medesimi, nel rispetto dei principi previsti dalla legge generale, dalle leggi regionali e dallo statuto comunale.

#### **Art.9**

### **CONVENZIONI**

Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nella stipula delle convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle

stesse. L'Amministrazione comunale può, altresì, stipulare convenzioni con le Associazioni, individuate dalla Giunta Comunale sulla base del criterio della rilevanza sociale dell'attività esercitata in ambito territoriale di particolare delicatezza, con cui vengono regolati rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture, rientranti nel patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici individuando il canone di conduzione dovuto, secondo la normativa vigente, dalle Associazioni al Comune. La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma, è fissata al massimo in sei anni, ed è rinnovabile. Esso può essere revocato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per il venir meno dei requisiti o per altri gravi motivi.

#### **Art.10**

### **OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI**

Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati. Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

#### **Art.11**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione. Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione presso la Responsabile del servizio cultura del Comune dell'Albo delle associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità di iscrizione così come previsto dal presente regolamento.